D.D.G. n._1187_____ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 46 della L.r. 28.12.2004, n.17.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 15.7.2014, dai signori xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx residenti a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n.4345 del 3.7.2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha ordinato "*la remissione in pristino dei luoghi mediante la demolizione delle opere abusivamente realizzate"* a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 1495 del 9.3.2016.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità dell'atto impugnato, perché la Soprintendenza avrebbe ordinato la demolizione di opere che sarebbero state assentite per silenzio-assenso ai sensi dell'art.46 della L.r. n. 17/1994.

Ciò premesso, è consigliabile, in punto di fatto, una sintetica ricostruzione delle circostanze che hanno dato luogo al gravame in esame.

Con istanza pervenuta alla Soprintendenza di Palermo l'11.8.2009, i ricorrenti chiedevano il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per lavori di riattamento di un fabbricato sito nella località sopra indicata.

Con atto n. 9195 del 30.11.2009, la Soprintendenza chiedeva ai signori xxxxxxxxxxxxxxx una integrazione di documenti consistenti in:

- tavole integrative di relazione paesaggistica con schema semplificato per l'adeguamento alla normativa vigente;
- elaborato fotografico a colori;
- istanza in carta uso bollo.

R E G I O N E S I C I L I A N A

Tale documentazione era ritenuta necessaria per procedere all'esame del progetto da parte della Soprintendenza, la quale evidenziava che "*in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta il progetto non acquisirà parere in silenzio assenso".*

Detta richiesta, dichiarano i ricorrenti in seno al ricorso, era venuta a loro conoscenza soltanto il 13.12.2009, quando si sarebbe già formato il silenzio-assenso ex art. 46 della L.r. n. 17/1994.

Così riassunti i termini della vicenda, questo Dipartimento osserva che nel caso di specie l'invocato *silentium* non si è formato.

Si premette che l'art. 46 della L.r. n.17/2004 dispone che *"Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico…sono rilasciate o negate,…entro il termine perentorio di 120 giorni. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole."*

Nel caso di che trattasi, la Soprintendenza aveva fatto corretto uso della predetta norma, provvedendo in data 30.11.2009 ad avanzare la predetta richiesta di documenti, che era stata quindi formulata prima dello scadere del termine di 120 giorni per la formazione del silenzio-assenso.

Infatti, tra la data di presentazione del progetto da parte dei ricorrenti avvenuta l'11.8.2009 e la data di richiesta di documenti da parte della Soprintendenza avvenuta il 30.11.2009 erano intercorsi 111 giorni.

Ne consegue che secondo la giurisprudenza amministrativa "*il silenzio sulla domanda ...non possa ritenersi formato in tutti i casi in cui la documentazione depositata non sia completa*" (T.A.R. Sicilia – Palermo – 21 luglio 2008, n. 966), aggiungendo che *"l'incompletezza della documentazione, pur non costituendo motivo di invalidità della domanda implica che fino a quando tutti i documenti necessari non siano stati presentati non si formerà il silenzio-assenso".*

Pertanto, la Soprintendenza aveva correttamente sospeso il proprio giudizio in attesa della richiesta integrazione di documenti, però mai trasmessa dai ricorrenti; ragion per cui quell'Ufficio, quando ha esaminato una nuova istanza per la realizzazione di una veranda, non poteva non constatare l'avvenuta esecuzione abusiva dei suddetti lavori di riattamento, di cui ne ordinava la demolizione.

RITENUTO per i motivi suesposti di dovere respingere il ricorso prodotto dai signori xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n.4345 del 3.7.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso proposto in via gerarchica, con atto qui spedito in data 15.7.2014, dai signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx residenti a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.4345 del 3.7.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 4345 del 3.7.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 31 marzo 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to